

Trattamento economico per Infortunio e/o Malattia Professionale

PRESTAZIONE

In base alle norme contrattuali, il trattamento economico giornaliero per Infortunio e/o Malattia Professionale a carico della Cassa Edile, è corrisposto mensilmente dall'Impresa all'operaio.

Vengono indennizzate tutte le giornate a partire dal 1° giorno successivo al giorno dell'Infortunio o alla data di inizio della Malattia Professionale in poi.

Per il giorno in cui si è verificato l'evento l'Impresa corrisponde al lavoratore il 100,00% della retribuzione.

Il lavoratore, pertanto, in base al C.C.N.L. 18 giugno 2008 e ai correlati accordi Provinciali, riceverà le seguenti percentuali di retribuzioni:

A CARICO DELLA CASSA EDILE

- Per il giorno dell'evento 0,00%
- Dal giorno successivo l'evento e fino a 90 per tutte le giornate Indennizzate dall'Inail 23,40%
- Dal 91° giorno in poi, per tutte le giornate indennizzate dall'Inail 4,50%

A CARICO DELL'IMPRESA

Per il giorno dell'evento una retribuzione pari al 100,00%

- A titolo di riposi annui 4,95%
- È tenuta ad accantonare alla Cassa Edile il 14,20%

Per il 1°, 2°, 3° giorno successivo l'evento

- A titolo di riposi annui (Art.27 C.C.N.L. 18 giugno 2008) 2,97%
- È tenuta ad accantonare alla Cassa Edile il 14,20%

Dal 4° giorno successivo l'evento e fino al 90°

- È tenuta ad accantonare alla Cassa Edile il 5,70%

Dal 91° giorno in poi

- E' tenuta ad accantonare alla Cassa Edile il 3,60%

A CARICO DELL'INAIL

L'Inail interviene dal giorno successivo all'evento in poi.